REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 244/2025

nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. **24097** del registro di segreteria, proposto da:

G. A., nata a *omissis*, in data *omissis* a *omissis*, ivi residente alla Via *omissis*, *omissis*, C.F. *omissis*, elettivamente domiciliata in Crotone, alla via Vecchia Carrara, n° 2, presso lo Studio dell'avvocato Massimiliano Bianchi del Foro di Crotone, avente C.F. BNCMSM67P27D122E, in virtù di procura ad litem in atti, fax 0962/21898, pec: massimilianobianchi@pec.giuffre.it;

CONTRO

Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per i servizi di ragioneria, Ufficio VII trattamento pensioni e previdenza, Via del Castro Pretorio, 5 00185 ROMA dipps018.1700@pecps.interno.it, costituito in giudizio in persona del Dirigente reggente in prima posizione di staff, Dott.ssa Adele Volpacchio;

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comitato di verifica per le cause di servizio (di seguito solo "Comitato" o "CVCS"), in

persona del Ministro pro-tempore (CF 80415740580), rappresentato e difeso, anche in via disgiunta, dalla dott.ssa Sara Salimbene, dirigente di 2° fascia del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dalla dott.ssa Federica Stelli, funzionaria del Ministero dell'Economia e Finanze, in servizio presso la Direzione dei servizi del tesoro, nonché dalla dott.ssa Minervini Carmelina Giuseppina, Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Catanzaro, giusta procura speciale, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, in Catanzaro, via Gioacchino da Fiore n. 34, presso gli uffici della Ragioneria territoriale dello Stato di Catanzaro e presso il seguente domicilio digitale, pec: dcst.dag@pec.mef.gov.it;

l'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Caterina Battaglia (BTTCRN70R54M208B) pec: avv.caterin.battaglia@postacert.inps.gov.it) e dall'Avv. Silvia Parisi (C.F:.PRSSLV66C46C352J - PEC: avv.silvia.parisi@postacert.inps.gov.it) giusta procura generale ad lites rilasciata dal Presidente/Legale rappresentante dell'Ente, ad atto Notaio Dott. Roberto Fantini, in Roma, Rep. n.37875 del 22.3.2024, elettivamente domiciliati in Catanzaro, Via Tommaso Campanella, 11 presso la sede Avvocatura INPS.

F A T T O

1. In data 16.11.2024, la ricorrente ha adito l'intestata Corte dei conti per chiedere di accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento della pensione privilegiata dalla data di messa in quiescenza, con ordine di versamento delle somme arretrate e con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore dell'avvocato anticipante.

A sostegno della propria domanda la ricorrente rappresentava di essere stata dipendente del Ministero dell'Interno, Collaboratore Tecnico Capo della Polizia di Stato, arruolata in data 28.1.1991 e dispensata dal servizio in data 20 dicembre 2012.

Riferiva che in data 26 novembre 2004 aveva presentato domanda di riconoscimento per Spondiloartrosi cervicale con discopatia C5 – C6 e C6 – C7; marcata spondiloartrosi lombare in soggetto con protrusione mediana e paramediana dx. DI L4-L5 e Bulging dell'anulus L3- L4, in soggetto con segni di discopatia L5-S1 e la C.M.O. di Catanzaro, con il verbale B n° *omissis* del *omissis*, giudicava le predette patologie come ascrivili all'ottava categoria e conoscibile al 04.09.2004 – 14/10/2004.

Il Comitato di Verifica con parere n° *omissis* del *omissis* dichiarava che le predette patologie NON erano dipendenti da causa di servizio e, in conseguenza di ciò, con Decreto Ministeriale del *omissis*, numero *omissis*, posizione n° *omissis*, notificato in data 10 maggio 2013, il Ministero dell'Interno,

Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le risorse umane, servizio trattamento di pensione previdenza, Divisione III, non ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio delle infermità documentate e per l'effetto ha respinto l'istanza del 21 novembre 2006 presentata al fine di ottenere la concessione dell'equo indennizzo.

Ciò premesso, la ricorrente agiva per chiedere l'accertamento del proprio diritto ad ottenere la pensione privilegiata, in forza delle lamentate patologie, previo accertamento della dipendenza delle patologie da causa di servizio, rappresentando che a seguito del mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio (D. Min. *omissis*), aveva conferito incarico ad un avvocato che però non vi aveva dato seguito.

In punto di diritto eccepiva la violazione e falsa applicazione del dell'articolo 15, lett. d) del D. Lgs. 81/2008.

In particolare, il Comitato di Verifica avrebbe omesso di esaminare la situazione di fatto del servizio giungendo a conclusioni ritenute errate (invecchiamento delle strutture muscolo-scheletriche), senza considerare le condizioni del luogo di lavoro, al pari dell'attestato della Questura di Reggio Calabria che non avrebbe individuato il luogo di lavoro.

Chiedeva pertanto il deposito alla P.A. della documentazione attestante la valutazione del rischio professionale per il servizio prestato dalla ricorrente (progettazione e l'utilizzo di postazioni di lavoro ergonomiche a termini di legge).

Eccepiva altresì la piena riconducibilità delle patologie accertate al servizio prestato, richiamando la relazione di parte, secondo cui l'utilizzo continuo di computer e su postazioni di lavoro non congrue è stata la causa o concausa determinante delle patologie degenerative rilevate, come riscontrabile dal Foglio Matricolare, ove è attestata l'assenza delle patologie in contestazione prima dell'arruolamento.

Pertanto, dall'accertamento del nesso di dipendenza della causa di servizio conseguirebbe il diritto della ricorrente al riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata, con decorrenza dalla data della messa in quiescenza.

2. In data 17.2.2025 si costituiva il Ministero dell'Economia e delle Finanze che eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per mancanza della previa domanda amministrativa della pensione privilegiata all'Inps ex art. 153, lett. b) c.g.c. e art. 167, co. 2, d.P.R. 1092/1973.

Sempre in via preliminare eccepiva la carenza di legittimazione passiva del Ministero dell'economia e delle finanze, chiedendone l'estromissione, atteso che esso, attraverso il Comitato di verifica per le cause di servizio, partecipa al procedimento per la sola fase di accertamento del nesso causale con i fatti di servizio (art.10-11 DPR 461/01), che è atto endoprocedimentale, restando estraneo al provvedimento finale che è di esclusiva competenza dell'Amministrazione di appartenenza del ricorrente (in questo caso il Ministero dell'interno).

Inoltre, il Ministero lamentava la mancata documentazione di episodi specifici o attività lavorative particolarmente gravose all'origine delle infermità.

3. Con nota del 20.3.2025 il Ministero dell'Interno trasmetteva la richiesta formulata alle Amministrazioni interessate chiedendo di inoltrare la documentazione relativa alla ricorrente e di valutare l'opportunità di fissare nuova udienza.

4. L'Inps si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare la carenza di domanda amministrativa.

Inoltre, rappresentava il decorso dei termini di cui agli artt. 167, 168 e 169 D.P.R. 1092/1973 non essendo stata formulata alcuna domanda. Sempre in via preliminare, eccepiva l'intervenuta decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 47 del D.P.R. n. 639 del 30 aprile 1970.

Nel merito indicava che alla ricorrente era stata conferita la pensione Ordinaria diretta di inabilità, liquidata con il sistema Misto a decorrere dal 20/12/2012 e in questa sede, senza mai averne fatto richiesta all'Inps, si invoca il diritto al trattamento privilegiato per ascrivibilità delle patologie sofferte riconducibili alla Tab. A, Categoria 8^, del D.P.R. n.834/1981 senza che sia mai stata riconosciuta la dipendenza delle stesse da causa di servizio e fornendo documentazione non idonea al fine della prestazione *de qua* atteso che il menzionato decreto del 2013 respinge l'istanza "*presentata dalla ricorrente al fine di ottenere*

la concessione dell'equo indennizzo".

Dunque, mancherebbe l'allegazione e la prova della sussistenza dei requisiti di legge per la provvidenza oggetto di causa.

Richiamava poi le funzioni dell'Istituto limitato a rendere esecutivi, senza compiere alcuna valutazione discrezionale sugli stessi, i provvedimenti endoprocedimentali adottati in piena autonomia dagli organi istituzionalmente preposti alla verifica della sussistenza dei presupposti.

Eccepiva comunque la prescrizione quinquennale dei ratei (*rectius* maggiorazione, visto che il soggetto gode già di pensione) con decorrenza dalle singole date di pagamento (mensili) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del RDL 19 gennaio 1939, n° 295, come sostituito dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1985, n°428.

Concludeva, dunque, per il rigetto della domanda e/o per intervenuta prescrizione, con vittoria di competenze ed onorari.

5. All'udienza del 15.5.2025, vista la mancata trasmissione del fascicolo amministrativo, veniva ordinato il deposito integrale del fascicolo e disposto il rinvio per l'udienza del 16.10.2025.

6. In data 7.10.2025 si costituiva in giudizio il Ministero dell'Interno, il quale offriva la propria ricostruzione della vicenda ed eccepiva l'assenza della domanda amministrativa ai sensi dell'art. 153 lettera b), del D.Lgs n. 174/2016.

Quindi concludeva per l'inammissibilità, irricevibilità e infondatezza del ricorso.

7. All'udienza del 16.10.2025 per il ricorrente l'Avv. Nicola Mesiti, su delega, si riportava agli atti e chiedeva che la causa andasse in decisione.

Per L'Inps l'Avv. Caterina Battaglia si riportava alla memoria e insisteva nell'accoglimento delle conclusioni.

La causa veniva trattenuta in decisione.

D I R I T T O

8. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c.

Si osserva, infatti, che rispetto alla richiesta formulata nel presente giudizio (dichiarare il diritto al riconoscimento della pensione privilegiata dalla data di messa in quiescenza) manca una domanda amministrativa.

Infatti, il ricorso è stato proposto in mancanza della previa definizione della questione in sede amministrativa, ovvero del rituale atto di diffida.

Ai sensi del comma 1, lett. b), dell'art. 153 c.g.c., i ricorsi sono inammissibili qualora "*si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa, ovvero per le quali non sia trascorso il termine di legge dalla notificazione all'amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere*".

La disposizione è finalizzata ad evitare che venga adito direttamente il giudice contabile senza alcuna previa interlocuzione con l'amministrazione, la quale deve aver modo di istruire, valutare ed esprimersi – in sede amministrativa –

sulla domanda.

Né è possibile ipotizzare l'esistenza di un provvedimento amministrativo implicito – a seguito della domanda del 21 novembre 2006 e successivo decreto che non ha riconosciuto tali patologie dipendenti da causa di servizio, non impugnato – poiché la ricorrente non ha mai provveduto ad inoltrare la domanda per il riconoscimento della pensione privilegiata una volta cessato il rapporto e la domanda di pensione privilegiata viene avanzata, dunque, per la prima volta nei confronti dell'Inps con la domanda giudiziale, sicché l'Istituto non è mai stato messo nelle condizioni di pronunciarsi sulla possibilità di riconoscere la pensione privilegiata.

Né incide rispetto a tale profilo la sentenza delle Sezioni Riunite n. 12/2023; in tal senso, appare corretto quanto rappresentato dalla difesa della RTS con riguardo alla portata della pronuncia riferita a fattispecie di personale ancora in servizio al fine di evitare un consolidamento di un giudizio amministrativo destinato a riverberarsi sulla futura richiesta di pensione privilegiata, invocabile a partire dal momento della cessazione dal servizio, mentre nel caso di cui si discute il ricorrente non è più in servizio, ma risulta titolare di pensione al momento dell'instaurazione del presente giudizio e, in ragione di questo sussiste la presenza nel giudizio anche dell'Istituto previdenziale, al quale, tuttavia, non risulta mai presentata la domanda amministrativa.

Ne deriva, pertanto, l'inammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c.

9. Tenuto conto della pronuncia in rito, sussistono valide ragioni per la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Calabria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in ordine al ricorso promosso da G. A. contro Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Inps, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Così deciso a Catanzaro, nella camera di consiglio del 16 ottobre 2025.

IL GIUDICE

f.to digitalmente

Guido Tarantelli

DECRETO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in

qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) del ricorrente e dei soggetti interessati riportati sulla sentenza.

A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in data 16 ottobre 2025.

Il GIUDICE

f.to digitalmente Guido Tarantelli

Depositata in Segreteria il 20/10/2025

Il Responsabile della segreteria

f.to digitalmente Dott.ssa Francesca Deni

In esecuzione del sopra riportato provvedimento, ai sensi dell'art.52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Catanzaro, 21/10/2025

Il responsabile della Segreteria giudizi pensionistici

f.to digitalmente Dott.ssa Francesca Deni